

esemplari unici di uccelli stanno per essere venduti sottocosto —:

quali iniziative si intendano porre in essere per salvaguardare i livelli occupazionali. (4-09572)

* * *

SALUTE

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

l'articolo 17, comma 2 della legge 24 febbraio 2004, n. 40 dal titolo Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, dispone che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge le strutture ed i centri che hanno effettuato pratiche di procreazione medicalmente assistita « trasmettano al Ministero (...) nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro »;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, tutela in maniera specifica la protezione dei dati personali, e « garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali »;

lo stesso decreto legislativo all'articolo 3 introduce il principio di necessità del trattamento dei dati personali in base al quale i dati personali ed i dati identificativi devono essere utilizzati « in modo

da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità »;

l'articolo 22 dello stesso decreto legislativo, attuativo, peraltro, di una direttiva comunitaria in materia, introduce il principio di indispensabilità nel trattamento dei dati personali, disponendo al comma 3 che « I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. »;

secondo uno studio recentemente effettuato sarebbero circa 24 mila gli embrioni congelati e conservati negli attuali centri per la fecondazione assistita e le coppie che hanno embrioni congelati sarebbero circa 5000, di cui circa il 75 per cento li riutilizza mentre il 25 per cento perde contatto con il centro di fecondazione per un periodo di tempo che supera i due anni;

in data 10 marzo 2004 il Ministro della salute ha inviato una circolare alle strutture ed ai centri che applicano le tecniche di procreazione medicalmente assistita nella quale si sollecitano le strutture stesse all'osservanza della norma prevista dall'articolo 17 comma 2 della legge 24 febbraio 2004, n. 40, ricordando la sanzione prevista in caso di violazione e sollecitando gli stessi alla comunicazione dei dati presso il Ministero da lui presieduto;

nella circolare del Ministro non è contenuta alcuna indicazione circa le modalità di trasmissione dei dati inerenti i nominativi delle persone che hanno fatto ricorso alle tecniche al fine di tutelarne la riservatezza, in conformità con la normativa vigente sul trattamento dei dati personali, richiamata allo stesso comma 2 dell'articolo 17 della legge sulla procreazione medicalmente assistita;

in assenza di alcuna indicazione circa le modalità di trasmissione dei dati da parte del ministero della salute, i centri e le strutture in questione rischiano, per adempiere a quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 17 della legge 24 febbraio 2004, n. 40, e non incorrere nella relativa sanzione, di violare quanto previsto dal vigente Codice in materia di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), attuativo della direttiva comunitaria 95/46/CE del 24 ottobre 1995 —:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di fornire indicazioni ai centri ed alle strutture che a norma del comma 2, articolo 17, legge 24 febbraio 2004, n. 40 sono tenute a fornire i nominativi delle persone che hanno fatto ricorso alle tecniche in oggetto, circa la corretta modalità di trasmissione degli stessi, considerando che le strutture devono adempiere a tale obbligo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, termine ormai molto prossimo alla scadenza, al fine di non incorrere nella sanzione pecuniaria amministrativa prevista;

se e quando intende fornire tali indicazioni tenendo conto che i nominativi in questione non rientrano tra i «dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute» altrimenti (articolo 22, comma 3, decreto legislativo 30 luglio 2003, n. 196) e che gli stessi debbano essere trattati da soggetti istituzionali mediante il trattamento di dati anonimi.

(2-01138) « Maura Cossutta, Bellillo, Enzo Bianco, Bimbi, Boato, Bressa, Bulgarelli, Capitelli, Cento, Chiaromonte, Cima, Titti De Simone, Di Serio D'antona, Diliberto, Giachetti, Alfonso Gianni, Labate, Mascia, Papi, Pecoraro Scanio, Pinotti, Pisapia, Pistone, Rizzo, Sasso, Sgobio, Valpiana, Vertone, Villetti, Zanella, Abbonanzieri, Amici, Coluccini,

Dameri, Deiana, Lucidi, Raffaella Mariani, Melandri, Motta, Pisa, Russo Spena, Sereni, Zanotti, Trupia ».

Interrogazione a risposta orale:

TURCO e BINDI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

nella regione Piemonte risulta inapplicato il decreto ministeriale 10 aprile 2002 concernente « individuazione del personale operante negli Istituti penitenziari nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti » emanato in esecuzione del decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230 recante norme per il riordino della medicina penitenziaria;

l'assessorato alla Sanità della regione Piemonte non ha ancora provveduto a prendere atto delle disposizioni normative previste ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cosa che altre regioni hanno già fatto;

l'ASL n. 3 della regione Piemonte ha approvato un progetto autonomo che non prende assolutamente in considerazione le competenze spettanti agli attuali esperti che hanno svolto dal 1° luglio al 31 dicembre 2003 regolari prestazioni previste dalle rispettive convenzioni ed attestate dalle schede di bollatura custodite presso la Casa circondariale « Lo Russo e Cutugno » di Torino;

si sono susseguite diverse richieste di incontro tra le parti sin dal febbraio 2000 fino al 27 ottobre 2003 senza ricevere alcun riscontro;

gli esperti *ex* articolo 80 della legge 26 luglio 1975 n. 354, operanti nell'istituto penitenziario Lo Russo e Cutugno di Torino in attuazione del decreto ministeriale del 10 aprile 2002 hanno svolto dal 1° luglio al 31 dicembre 2003 regolari prestazioni previste dalle rispettive convenzioni e regolarmente attestate;

gli esperti di cui sopra hanno garantito la continuità del servizio previsto dalle

normative in vigore senza aver ricevuto alcun compenso economico spettante;

gli esperti *ex* articolo 80 comma 10 della legge n. 354 del 1975 chiedono l'immediato pagamento dovuto a ciascun professionista e dichiarano che sono state poste in essere azioni giudiziarie per l'ottenimento delle spettanze;

il ministero della giustizia in data 2 luglio 2003 si è limitato a comunicare il trasferimento dei rapporti convenzionali degli operatori del presidio per i detenuti tossicodipendenti dal ministero al Fondo sanitario nazionale nulla stabilendo in merito alla cessazione dei rapporti convenzionali che pertanto sono da considerarsi ancora validi come comprovato dagli atti esistenti —:

quali iniziative il Ministro intenda adottare nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla normativa vigente, affinché siano rispettate le convenzioni stabilite in favore degli operatori *ex* articolo 80 legge n. 354 del 1975, assicurando il pieno rispetto del decreto ministeriale del 10 aprile 2002 in applicazione del decreto legislativo n. 230 del 1999 recante norme per il riordino della medicina penitenziaria. (3-03238)

**Apposizione di firme
ad una mozione.**

La mozione Cima ed altri n. 1-00315, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 9 febbraio 2004, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Grillini, Rodeghiero, Camo, Diana, Sereni, De Brasi, Benvenuto, Banti, Cossa, Annunziata.

**Apposizione di una firma
ad una interpellanza.**

L'interpellanza Cusumano n. 2-01019, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della

seduta del 18 dicembre 2003, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Mazzuca Poggiolini.

**Apposizione di una firma
ad una interrogazione.**

L'interrogazione a risposta scritta Zannella n. 4-09353, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 15 marzo 2004, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Trupia.

**Trasformazione di documenti
del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione a risposta scritta Annunziata n. 4-08294 del 4 dicembre 2003 in interrogazione a risposta orale n. 3-03236;

interrogazione a risposta orale Giulietti e Stramaccioni n. 3-03004 del 2 febbraio 2004 in interrogazione a risposta scritta n. 4-09553.

ERRATA CORRIGE

Risoluzione in commissione Santulli n. 7-00398 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta n. 444 del 24 marzo 2004.

Alla pagina n. 13378, prima colonna, alla riga ventinovesima deve leggersi: « legge 27 dicembre 2002, n. 289, che hanno » e non « legge 23 dicembre 2002, n. 289, che hanno », come stampato;

alla seconda colonna, dalla riga sesta alla riga nona, deve leggersi: « utile, d'intesa con le regioni, affinché sia garantita l'effettiva applicazione delle norme dell'articolo 90 della citata legge n. 289 del 2002. » e non « utile, d'intesa con le regioni, affinché si provveda all'emanazione delle norme regolamentari previste nell'articolo 90 della citata legge n. 289 del 2002. », come stampato.